

NORME E CONDIZIONI CONTRATTUALI

CARTA CABEL PAY

SEZIONE I – CONDIZIONI DELLA CARTA

Art. 1 – Rilascio della Carta e del PIN

1. La Carta può essere richiesta dal Titolare o da altro soggetto, nei seguenti casi:

- qualora il Titolare sia minorenne (comunque necessariamente di età superiore ad anni 14), o soggetto a tutela o curatela, la Carta deve essere richiesta dal genitore, dal tutore o dal curatore o da chi ne fa le veci. In tali casi, il genitore, il tutore o il curatore accetta il presente Contratto e si fa carico di ogni obbligazione del Titolare ai sensi del Contratto stesso. Il genitore, il tutore o il curatore assume inoltre ogni responsabilità relativa all'utilizzo della Carta nei confronti della Banca, dei circuiti utilizzati e dei terzi fino al raggiungimento della maggiore età del Titolare o fino alla cessazione della tutela o curatela, che da quel momento assumerà la piena responsabilità per ogni utilizzo della Carta;
- qualora la Carta sia richiesta da società o enti per i propri dipendenti o collaboratori, il modulo di richiesta di rilascio della Carta deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società o dell'ente. In tali casi, la società o l'ente, in solido con il Titolare, assume ogni responsabilità relativa all'utilizzo della Carta nei confronti della Banca, dei circuiti utilizzati e dei terzi, dal momento del rilascio al Titolare.

2. La Carta viene consegnata dalla Banca al Titolare previa sottoscrizione del Contratto e identificazione e adeguata verifica del Titolare stesso e degli altri soggetti richiedenti ai sensi del precedente punto 1.

3. La Carta consente al Titolare l'effettuazione – entro i limiti operativi specificati nel Contratto – di operazioni di prelievo, pagamento, incasso nonché l'utilizzo degli altri servizi meglio descritti nel Contratto, a valere sui fondi precostituiti dal Titolare su un conto di pagamento detenuto e gestito dalla Banca, improduttivi di interessi, fino alla concorrenza dell'importo massimo accreditabile (di seguito il "Massimale") indicato nel Documento di Sintesi. La Carta non è moneta elettronica.

4. La Carta è di proprietà esclusiva della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Se il Titolare consente l'uso della medesima a terzi di sua fiducia, lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità, restando a tutti gli effetti, anche di legge, responsabile dell'utilizzo.

5. Alla Carta viene attribuito un numero personale di identificazione (di seguito il "PIN") generato elettronicamente e ignoto al personale della Banca. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del PIN. Il PIN viene consegnato al Titolare contestualmente alla conclusione del Contratto, in un plico sigillato previa verifica dell'integrità del medesimo da parte dello stesso Titolare. La Banca consegna al Titolare personalmente la Carta e il PIN con le modalità stabilite all'atto della sottoscrizione del Contratto. La Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del PIN in plichi separati.

6. La Banca, di sua iniziativa, può inviare per posta la sola Carta esclusivamente in caso di sostituzione di quella in scadenza.

7. La Carta è nominativa anche se sul suo supporto non sono indicati né il nome e cognome del suo Titolare né la dicitura "nominativa" e può essere utilizzata esclusivamente dal Titolare indicato nel Contratto. Il Titolare è, comunque, tenuto ad apporre la propria firma sul retro della Carta.

8. Alcune delle funzionalità della Carta, descritte nei successivi articoli, necessitano, ove indicato, del collegamento del rapporto relativo alla Carta con il servizio di *banking on line* erogato dalla Banca (di seguito il "Servizio MITO"); per attivare tali funzionalità, pertanto, sarà necessaria la preventiva conclusione del contratto relativo al Servizio MITO.

9. La Carta viene consegnata già attiva dalla Banca al Titolare e, dunque, è immediatamente utilizzabile; ovviamente, fintantoché il Cliente non accredita il conto di pagamento, la Carta non può essere utilizzata.

10. L'identificativo unico della Carta è rappresentato dal PAN (Primary Account Number).

Art. 2 – Scadenza e rinnovo della Carta

1. La Carta è valida fino all'ultimo giorno del mese indicato nella Carta (di seguito la "Scadenza"). In prossimità della Scadenza, la Banca invierà al Titolare una nuova Carta, con le stesse caratteristiche della precedente, salvo eventuali modifiche eventualmente anche resesi necessarie da evoluzioni tecniche, e avente una nuova Scadenza, senza alcun effetto novativo del Contratto.

2. La nuova Carta dovrà essere attivata dal Titolare seguendo le istruzioni impartite dalla Banca con l'invio della nuova Carta.

Art. 3 – Massimale

1. Il conto di pagamento cui la Carta è associata può essere accreditato fino al Massimale. La disponibilità della Carta è pari all'importo che il Titolare o anche terzi versano sul conto di pagamento secondo le modalità tecniche via via ammesse a titolo di costituzione o ricostituzione della disponibilità, al netto di spese e commissioni dovute ai sensi del Contratto e al netto degli importi oggetto di autorizzazione di utilizzo. In ogni caso tale disponibilità non potrà essere superiore rispetto al Massimale.

2. Ai fini del calcolo della disponibilità, sono considerate anche le operazioni richieste ma non ancora poste in essere. Qualora un'operazione, seppure richiesta e autorizzata, non sia stata posta in essere per qualsiasi ragione, la disponibilità verrà reintegrata qualora entro trenta giorni non pervenga la richiesta di contabilizzazione dell'operazione.

Art. 4 - Modalità e limiti di accredito del conto di pagamento

1. Il Titolare può accreditare il conto di pagamento più volte nel corso del periodo di validità della Carta - entro il Massimale - nei seguenti modi:

- a) presso gli sportelli delle filiali della Banca;
- b) presso tutti gli sportelli automatici (di seguito "ATM") abilitati alla "ricarica Carta" della Banca abilitati al versamento intelligente con versamento di contanti;
- c) tramite le apposite funzioni previste nel Servizio MITO della Banca;
- d) tramite bonifico bancario, utilizzando le coordinate IBAN (International Bank Account Number) rilasciate dalla Banca e riportate nel Contratto e sul retro della Carta;
- e) tramite autoricarica da un conto corrente o da un altro conto di pagamento indicato dal Titolare che comporta l'accredito del conto di pagamento di un dato importo indicato dal Titolare quando la disponibilità della Carta scende al di sotto di un determinato importo (ricarica "sotto soglia");
- f) tramite autoricarica da un conto corrente o da un altro conto di pagamento disposta preventivamente dal Titolare che comporta l'accredito del conto di pagamento di un dato importo indicato dal Titolare in base ad una frequenza stabilita dal Titolare stesso (ricarica "periodica").

Il Titolare prende atto e acconsente che gli accrediti del conto di pagamento di cui ai precedenti punti d) ed e) possono essere effettuati anche da parte di terzi, a valere sui rapporti dei medesimi.

2. Se l'importo da accreditare determina il superamento del Massimale, la Banca esegue l'accredito, provvedendo ad avvisare il Titolare. L'importo eccedente non è tuttavia utilizzabile tramite la Carta.

3. La Banca si riserva di rendere disponibili anche ulteriori canali di accredito del conto di pagamento, dandone comunicazione ai Titolari a mezzo avvisi esposti presso le filiali o con altra modalità quali ad esempio avvisi presso gli sportelli automatici, sul sito internet della Banca, con comunicazione personale al Titolare, etc.

Art. 5 - Funzionalità della Carta

1. La Carta consente al Titolare di effettuare operazioni a valere sul conto di pagamento tramite i circuiti di pagamento di cui ai marchi riportati sulla Carta stessa (Mastercard) ed in particolare:

- a) effettuare prelievamenti di contanti presso gli sportelli della Banca; presso gli sportelli ATM nei paesi appartenenti alla zona Euro utilizzando il circuito Mastercard; presso gli sportelli ATM nei paesi non appartenenti alla zona Euro utilizzando il circuito Mastercard;
- b) disporre pagamenti tramite gli sportelli della Banca; tramite qualsiasi terminale POS di esercenti aderenti al circuito Mastercard, sia nei paesi aderenti alla zona Euro sia nei paesi non appartenenti alla zona Euro; tramite qualsiasi terminale POS per il rifornimento di carburante; tramite internet sui siti di *e-commerce*; tramite bonifico bancario, utilizzando le coordinate IBAN;
- c) ordinare domiciliazioni di utenze e R.I.D. ovvero pagamenti di MAV, RAV, F24, bollo ACI, ricariche telefoniche;

- d) effettuare e ricevere bonifici e giroconti.
- e) disporre l'addebito di un importo fisso indicato dal Titolare quando la disponibilità della Carta supera un determinato importo indicato dal Titolare o in base ad una frequenza stabilita dal Titolare a favore di un conto corrente indicato dal Titolare ("autoscaricamento").

2. La Carta consente, inoltre, al Titolare di usufruire dei servizi aggiuntivi di cui al successivo art. 10 (di seguito i "Servizi Aggiuntivi").

Art. 6 – Prelievi e pagamenti – Consenso del Titolare - Informativa

1. Le operazioni di prelievo richiedono l'utilizzo della Carta e la digitazione del PIN, con cui il Titolare convalida l'operazione e presta il consenso.
2. Il Titolare esprime il proprio consenso all'effettuazione delle operazioni di pagamento con una delle seguenti modalità:
 - digitazione del PIN;
 - apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall'esercente; in questo caso, la memoria di spesa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta sulla Carta e sul Contratto;
 - secondo le modalità stabilite nel relativo contratto, per le operazioni effettuate tramite il Servizio MITO.
3. Il Titolare deve esibire, su richiesta degli esercenti, un documento di identità. Eseguita l'operazione, l'esercente consegna copia della memoria di spesa.
4. I rapporti contrattuali tra il Titolare e gli esercenti, inerenti ai beni o servizi ottenuti tramite utilizzo della Carta, sono distinti e autonomi rispetto al Contratto. La Carta potrebbe non essere accettata da alcuni esercenti, a seconda del circuito cui aderiscono.
5. Il Titolare esprime il proprio consenso il relazione alle operazioni di bonifico ed alle altre operazioni dispositive, salve le disposizioni contenute nella sezione II delle Condizioni Contrattuali, mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN, se disposte presso gli sportelli automatici, oppure, mediante utilizzo dei codici segreti dei servizi dispositivi via Internet, se disposte mediante il Servizio MITO.
6. E' consentito effettuare le operazioni di pagamento solo in tempo reale. Pertanto tali operazioni di pagamento non potranno essere poste in essere in assenza di collegamento diretto. In particolare, alcuni terminali POS potrebbero non essere in grado di verificare il credito disponibile sulla Carta. Pertanto, in alcuni casi, la Carta potrebbe non essere accettata per pagamenti presso cassa *self service*, parcheggi, autostrade, stazioni, etc. o per la prenotazione di hotel o noleggi auto.
7. Qualora il Titolare ne faccia espressa richiesta e prima dell'esecuzione del prelievo / pagamento, la Banca fornisce al Titolare le informazioni di cui all'art. 3 della sezione II – a delle Condizioni Contrattuali, tramite consegna del foglio informativo, laddove possibile.
8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della sezione II – a delle Condizioni Contrattuali, il momento di ricezione dell'istruzione di pagamento è quello in cui la Banca viene a conoscenza, tramite gli strumenti telematici di comunicazione, dell'ordine impartito dal Titolare. Le disposizioni si intendono ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati: ore 13,30. Le istruzioni disposte in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva. Ai sensi dell'art. 9 della sezione II – a delle Condizioni Contrattuali, la Banca comunicherà al Titolare il rifiuto di eseguire le istruzioni attraverso comunicazione scritta, per posta o altro supporto durevole.
9. Le istruzioni di prelievo / pagamento oggetto del presente articolo sono irrevocabili.

Art. 7 – Operazioni di pagamento tramite internet

1. Il Titolare può disporre pagamenti con modalità on line utilizzando il Servizio MITO con le modalità riportate nell'apposta sezione del presente Contratto.
2. L'accesso al servizio avviene tramite utilizzo del codice alfanumerico fornito nella "prima busta" consegnata all'attivazione del Servizio MITO (di seguito: "Codice Identificativo") e di una password consegnata o inviata al Titolare con le cautele idonee a garantirne la riservatezza, nonché per il tramite di una telefonata effettuata da uno specifico numero di telefono cellulare precedentemente comunicato (servizio "Drinpass") come indicato nella specifica sezione del Contratto. All'atto del primo utilizzo, la password deve essere modificata dal Titolare seguendo le istruzioni riportate sul sito della Banca. La password può in seguito essere modificata ogni qualvolta ritenuto opportuno dal Titolare. Per effettuare i pagamenti il Titolare deve accedere al servizio MITO e digitare il PIN dispositivo.
3. Il Titolare può richiedere in qualunque momento il blocco del servizio mediante telefonata al numero verde 800.519.155 o utilizzando l'apposita sezione del Servizio MITO.

Art. 8 - Custodia della Carta e/o del PIN - conseguenze in caso di smarrimento/sottrazione – richiesta di blocco

1. Il Titolare si impegna, dal momento della ricezione della Carta, a utilizzare la stessa in conformità alle norme indicate nel Contratto.
2. Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN e a prendere tutte le ragionevoli precauzioni utili al fine di tenere al sicuro la Carta e gli elementi che ne consentono l'impiego; il PIN in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito della Carta e del PIN, effettuato dallo stesso Titolare o da terzi.
3. In caso di smarrimento, sottrazione o contraffazione della Carta e/o del PIN il Titolare deve segnalare immediatamente tali eventi con le modalità indicate nei commi nel presente articolo.
4. Fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca, ai sensi del presente articolo, la segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione della Carta, il Titolare, a seguito degli eventi di cui al comma 1, è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall'indebito o illecito uso della medesima o dei Codici entro il limite di Euro 150,00. La predetta limitazione di responsabilità a favore del Titolare non si applica qualora il medesimo abbia agito con dolo o colpa grave o, comunque, in caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo o dell'obbligo di diligente custodia.
5. In caso di smarrimento, sottrazione o contraffazione della Carta e/o del PIN, il Titolare deve:
 - chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando, in qualunque momento, al numero telefonico comunicato dalla Banca (il Numero Verde 800822056 (se la chiamata è effettuata dall'Italia), il numero +390245403768 (se è effettuata dall'estero)), che offre copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita), e annotando il "numero di blocco" che gli viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata;
 - entro 48 ore dal momento del blocco, presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;
 - entro due giorni lavorativi dal momento del blocco, confermare la segnalazione telefonica, recandosi personalmente presso qualsiasi filiale della Banca oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma all'indirizzo indicato dall'operatore telefonico o dal sito della Banca, indicando il numero di blocco e fornendo in ogni caso copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
6. In caso di impossibilità di utilizzo del numero telefonico, il Titolare deve comunque segnalare tempestivamente l'accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma e fornendo copia della denuncia o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
7. La segnalazione di smarrimento, sottrazione o contraffazione è opponibile alla Banca:
 - a) se effettuata telefonicamente al Numero Verde 800822056 (se la chiamata è effettuata dall'Italia), o al numero +390245403768 (se è effettuata dall'estero), dalla registrazione del blocco da parte dell'operatore;
 - b) se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
 - c) se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, a condizione che la comunicazione sia pervenuta nell'orario di apertura dello sportello, salvo i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).

8. Qualora il Titolare riscontri un'irregolarità nell'utilizzo della Carta, deve immediatamente darne segnalazione alla Banca mediante comunicazione.

9. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla filiale della Banca dove è stata emessa, nello stato in cui si trova.

Art. 9 - Registrazione delle operazioni, controllo dell'importo e documentazione contabile

1. L'accredito e l'addebito sulla Carta relativo alle operazioni di caricamento, di utilizzo e di estinzione è seguito in base alle registrazioni effettuate, a seconda dei casi, dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione o dai sistemi informatici messi a disposizione dalla Banca. La contabilizzazione delle operazioni compiute in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall'apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione è documentata dal relativo "giornale di fondo".

2. Delle operazioni effettuate fa prova la comunicazione nei confronti del Titolare contestuale a ciascuna operazione, quale lo scontrino, nel caso di operazioni che ne prevedano il rilascio, o l'esito/verifica dell'operazione stampabile con il Servizio MITO.
3. Le operazioni registrate dalla Banca sono rese disponibili al Titolare sul sito della Banca tramite il Servizio MITO.
4. Il Titolare può verificare in ogni momento l'ammontare del residuo accedendo al Servizio MITO oppure richiedendo tale informazione alla Banca.
5. Salvo che il Titolare non rivesta la qualifica di consumatore o microimpresa, trascorsi 60 giorni dalla fine del mese solare nel quale le operazioni sono state registrate, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, le operazioni si intendono approvate dal Titolare.
- . La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in Euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l'operazione.
7. Se il Titolare - non rientrante nell'ambito della categoria di microimpresa o consumatore - nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostiene che questa non sia stata correttamente eseguita, ha l'onere di provare quanto dallo stesso dichiarato.

Art. 10 – Servizi Aggiuntivi – SMS Alert, Fidelity

1. Il Titolare potrà richiedere alla Banca di aderire al servizio SMS Alert mediante cui il Titolare medesimo riceverà un SMS di avviso, sul numero di cellulare precedentemente indicato, ogni qualvolta viene effettuata un'operazione comportante la movimentazione di un importo superiore a 50 Euro o eventuale altra soglia concordata con la Banca e indicata nel Documento di Sintesi.
2. Mediante il servizio Fidelity (ove previsto), il Titolare potrà accumulare punti per ottenere tutta una serie di sconti e di vantaggi presso la Banca o presso esercenti convenzionati. La funzione Fidelity sarà attivata automaticamente dalla Banca. L'elenco completo dei vantaggi e degli esercizi convenzionati è disponibile sul sito internet della Banca.

Art. 11 – Blocco della Carta

1. Oltre che nei casi di denuncia di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, la Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo della Carta per uno dei seguenti motivi:
 - a) la sicurezza della Carta;
 - b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, la Banca informa il Titolare per iscritto, telefonicamente o per via telematica tramite il Servizio MITO. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Venute meno le ragioni del blocco della Carta, la Banca provvede a riattivarla o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata.

Art. 12 - Comunicazioni - elezioni di domicilio

1. Le comunicazioni saranno validamente fatte al Titolare nel domicilio eletto nel Contratto o in quello fatto conoscere alla Banca successivamente tramite comunicazione scritta.
2. Salve le disposizioni della sezione II delle presenti Condizioni Contrattuali, resta inteso che le comunicazioni relative al Contratto possono essere effettuate dalla Banca al Titolare a mezzo posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato dal Titolare) o per il tramite del Servizio MITO oppure sul sito internet della Banca.

Art. 13 – Durata del Contratto e recesso

1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. In caso di offerta fuori sede, il Titolare che sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ha il diritto di recedere dal Contratto sottoscritto con la Banca o dai singoli servizi di pagamento, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente modulo. Qualora il Titolare intenda esercitare il diritto di recesso, deve inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Banca al seguente indirizzo:
Invest Banca S.p.A., Via Cherubini, 99 – 50053 Empoli (FI) – fax 0571 020295 - od a quello della Filiale di riferimento, oppure, allo stesso indirizzo, un fax, un telegramma, una lettera semplice, una e-mail o telex, inviando la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro le 48 ore successive. La lettera raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine indicato di 10 (dieci) giorni lavorativi.
3. In caso di conclusione del Contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Titolare che sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ha il diritto di recedere dal Contratto sottoscritto con la Banca o dai singoli servizi di pagamento, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del contratto, tramite invio alla Banca di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di un fax, di un telegramma o di una e-mail al seguente indirizzo: Invest Banca S.p.A., Via Cherubini, 99 – 50053 Empoli (FI) – fax 0571 020295 od a quello della Filiale di riferimento.
4. La Banca può recedere dal Contratto o dai singoli servizi di pagamento previsti dalla Sezione II – b in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Titolare con preavviso di almeno due mesi, senza alcun onere per il Titolare; in tal caso il Contratto cessa alla data di scadenza del preavviso. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca potrà recedere dal Contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare.
5. Il Titolare può recedere dal Contratto o dai singoli servizi di pagamento previsti dalla Sezione II – b in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, tramite l'invio di comunicazione scritta alla Banca.

Art. 14 - Rimborso

1. In caso di scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione o causa o di annullamento o revoca della Carta, il Titolare ha diritto a chiedere la restituzione delle somme che risultano a suo credito nel conto di pagamento.
2. La Banca riconosce al Titolare l'importo dovuto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante assegno circolare inviato al domicilio eletto nel Contratto od al diverso domicilio indicato nella domanda di rimborso;
 - b) mediante accredito su conto corrente intestato al Titolare, se cliente della Banca;
 - c) tramite bonifico su conto corrente acceso presso altra banca;
 - d) in contanti.

Art. 15 - Restituzione della Carta

1. In caso di scioglimento del Contratto per qualsivoglia ragione o causa, il Titolare è tenuto a restituire immediatamente alla Banca la Carta, tagliata in due parti, ferma restando la sua responsabilità per tutte le operazioni effettuate e le obbligazioni assunte prima della ricezione della Carta da parte della Banca.
2. Il presente Contratto è caratterizzato dall'elemento fiduciario e ad esso si applica la disciplina dei contratti *intuitus personae*. La Carta, quindi, in caso di decesso del Titolare, deve essere restituita dagli eredi e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, deve essere restituita dal legale rappresentante.
3. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta.
4. L'uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del Contratto è illecito.

Art. 16 - Modifica delle condizioni contrattuali

1. La Banca può modificare unilateralmente le norme contrattuali, le condizioni economiche e le informazioni relative ai servizi di cui al Contratto. La Banca propone al Titolare la modifica mediante comunicazione, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Titolare, che deve avvenire con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista per la modifica stessa. Qualora il Titolare sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la modifica potrà avvenire solo in presenza di un giustificato motivo.
2. Nella proposta di modifica di cui al comma 1, la Banca chiarisce al Titolare che la modifica si ritiene accettata dal Titolare se quest'ultimo non comunica alla Banca, prima della data di entrata in vigore della modifica, che non intende accettarla, e che il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, prima della data prevista per la applicazione della modifica stessa.
3. La Banca ha la facoltà di variare i tassi di interesse o di cambio delle Operazioni di Pagamento con effetto immediato e senza preavviso. Se tali variazioni sono sfavorevoli al Titolare, la modifica deve essere conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti; la Banca comunica tempestivamente al Titolare tali modifiche.

Art. 17 - Legge applicabile e Foro competente

1. Al Contratto si applica la legge italiana.

2. Per ogni controversia, sarà esclusivamente competente il Foro ove la Banca ha sede, ossia il Tribunale di Milano. Qualora il Titolare rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 206/2005 ("Codice del Consumo"), sarà esclusivamente competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o il domicilio elettivo del Titolare stesso.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto

1. Il Contratto non può essere ceduto a terzi. Qualsiasi atto di disposizione del Titolare in merito non avrà alcun effetto per la Banca.

Art. 19 - Reclami, ricorsi e conciliazione

1. Salve le disposizioni della sezione II delle presenti Condizioni Contrattuali, il Titolare può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'attenzione dell'Ufficio Reclami della Banca: "Invest Banca S.p.A., Ufficio Reclami, Via Cherubini, 99 – 50053 Empoli (FI) – fax 0571 020295, indirizzo di posta elettronica legale@investbanca.it.

L'Ufficio Reclami riscontra la richiesta del Titolare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Il Titolare - qualora sia rimasto insoddisfatto può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso la Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

Art. 20 - Condizioni economiche applicate al Contratto

1. Le condizioni economiche applicate al Contratto sono riportate nel Documento di Sintesi.

2. Le commissioni indicate nel Documento di Sintesi vengono trattenute automaticamente dalla Banca a valere sul conto di pagamento.

SEZIONE II - NORME SUI SERVIZI DI PAGAMENTO**Sezione II-a – NORME GENERALI SUI Servizi DI PAGAMENTO****Art. 1 - Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza – Esenzioni per i non consumatori — Attivazione dei Servizi di pagamento**

1. La presente sezione II-a si applica a tutti i Servizi di pagamento, di seguito definiti e disciplinati nelle successive sezioni II-b. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di pagamento, per quanto non diversamente previsto dalla presente sezione II-a e dalla sezione II-b, si applicano le previsioni contenute nella sezione I delle Condizioni Contrattuali.

2. In caso di contrasto tra le norme della sezione II-a e le norme della sezione II-b prevarranno queste ultime.

3. In caso di contrasto tra le norme della sezione II-a e le norme della sezione I, prevarranno le prime, se riferite ai servizi di pagamento. Parimenti, in caso di contrasto tra norme della sezione II-b e le norme della sezione I, prevarranno le prime.

4. Le norme della sezione II si applicano anche ad ogni ulteriore servizio di pagamento acceso dal Titolare successivamente alla conclusione del Contratto che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni contrattuali eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori o successivi, salvo diverso espresso patto contrario.

5. Qualora il Titolare non rivesta la qualifica di consumatore o di microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11, 13, 15, 16 e 21 della sezione II-a non troveranno applicazione fra le Parti. Le Parti concordano altresì che, qualora il Titolare non rivesta la qualifica di consumatore o di microimpresa, l'interno capo II-bis del d.lgs. 385/1993 e gli artt. 3, 4, 5 e 6 della sezione II-a non troveranno applicazione.

6. Qualora il Titolare rivesta la qualifica di microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3 e 15 della sezione II-a non troveranno applicazione fra le Parti.

Art. 2 - Definizioni

1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:

- "Servizi di pagamento" si intendono i servizi di pagamento disciplinati nella sezione II-b;
- "Parti" si intendono il Titolare e la Banca congiuntamente;
- "Operazione di pagamento" si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
- "Ordine di pagamento" si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- "Sistema di pagamento" o "Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento" si intende un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di pagamento;
- "Pagatore" si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- "Beneficiario" si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
- "Giornata operativa" si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un'Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento stessa;
- "Addebito diretto" si intende un Servizio di pagamento per l'addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario od al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo;
- "Conto di pagamento" si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di Operazioni di pagamento;
- "Consumatore" si intende la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo);
- "Micro-impresa" si intende l'impresa che, al momento della conclusione del Contratto, possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a sensi dell'art. 84, lett. b), Direttiva 2007/64/CE;
- "Prestatore di servizi di pagamento" si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- "Utilizzatore di servizi di pagamento" o "Utilizzatore" si intende il Titolare e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario, o di entrambi;
- "Fondi" si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- "Data valuta" si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- "Autenticazione" si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico Strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
- "Identificativo unico" si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utilizzatore di servizi di pagamento e che l'Utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utilizzatore del servizio di pagamento;
- "Supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta all'Utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

- “Tasso di cambio di riferimento” si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

Art. 3 - Informazioni e condizioni

1. Le condizioni economiche applicate che il Titolare dichiara di conoscere e accettare sono riportate nel Documento di Sintesi.
2. Il Titolare prende atto che, in qualsiasi momento del rapporto, può ottenere dalla Banca copia del presente contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Art. 4 - Informazioni per il Titolare Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di pagamento

1. La Banca, su richiesta del Titolare Pagatore, in relazione e prima di una singola Operazione di pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente art. 3, informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione dell'operazione e sulle spese che il Titolare Pagatore deve corrispondere e, in caso di pluralità di voci, evidenza separata delle singole voci.
2. Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i singoli Servizi di pagamento.

Art. 5 - Informazioni per il Titolare Pagatore

1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita in favore del Titolare Pagatore, la Banca fornisce allo stesso le seguenti informazioni:
 - un riferimento che consenta al Titolare Pagatore di individuare l'Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
 - l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui è avvenuto l'addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di pagamento;
 - l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Titolare Pagatore deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
 - la Data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'Ordine di pagamento.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di un documento contabile ed anche mediante consultazione delle operazioni sul Servizio MITO.
3. Qualora il Titolare Pagatore richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Titolare sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.

Art. 6 - Informazioni per il Titolare Beneficiario

1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita in favore del Titolare Beneficiario, la Banca fornisce allo stesso le seguenti informazioni:
 - un riferimento che consenta al Titolare Beneficiario di individuare l'Operazione di pagamento, e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di pagamento;
 - l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul Conto di pagamento del Titolare Beneficiario;
 - l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l'importo degli interessi che il Titolare Beneficiario deve corrispondere;
 - se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
 - la Data valuta dell'accredito.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di un documento contabile ed anche mediante consultazione delle operazioni sul Servizio MITO.
3. Qualora il Titolare Beneficiario richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Titolare sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.

Art. 7 - Consenso

1. Il consenso all'Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Titolare nelle forme e secondo le procedure previste per i singoli Servizi di pagamento.
2. Qualora il Titolare non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste per i singoli Servizi di pagamento, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.
3. L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione di una Operazione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l'autorizzazione può essere concessa dopo l'esecuzione di una Operazione di pagamento.

Art. 8 - Revoca del consenso

1. Il Titolare può revocare il consenso in qualsiasi momento purché prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 11.
2. La revoca del consenso all'Operazione di pagamento è prestato dal Titolare nelle forme e secondo le procedure previste dai singoli Servizi di pagamento.

Art. 9 - Ordine di pagamento e relativo rifiuto

1. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. 17, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato, ovvero, comunica all'Utilizzatore il rifiuto all'esecuzione, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. In caso di rifiuto, la Banca comunica al Titolare, ove possibile, la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utilizzatore di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Titolare le spese inerenti la suddetta comunicazione quali indicate nel Documento di Sintesi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento (Sezione II-b).
3. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

Art. 10 - Determinazione del momento di ricevimento dell'Ordine di pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore.
2. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
3. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
4. Ove concordato, l'esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato, ovvero, alla fine di un determinato periodo, ovvero, il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.

Art. 11 - Irrevocabilità degli Ordini di pagamento

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore l'Ordine di pagamento non può essere revocato dall'Utilizzatore.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, per le Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o dopo avergli dato il consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento.
3. Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei Fondi. Il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

4. Nel caso in cui l'Utilizzatore ed il Prestatore di servizi di pagamento abbiano pattuito che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento, l'Utilizzatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.

5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell'Utilizzatore e del suo Prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 che precedono, per la revoca dell'Ordine di pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario.

6. La Banca addebita al Titolare le spese, indicate nel Documento di Sintesi, in caso di revoca.

7. Resta fermo che la revoca dell'Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra il Prestatore di servizi di pagamento e l'Utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.

8. L'irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore dell'importo dell'Operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore ed il Beneficiario.

Art. 12 - Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi a carico del Titolare

1. Il Titolare, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 16, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca per iscritto. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Titolare Pagatore, o di accredito, nel caso di Titolare Beneficiario.

2. Ai fini del presente articolo, un'Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.

Art. 13 - Responsabilità del Titolare Pagatore per l'utilizzo non autorizzato della Carta e di Servizi di pagamento

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita, derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, purché intervenuto dopo che il Titolare abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 comma 3 della sezione I.

2. Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 8 comma 3 della sezione I, il Titolare medesimo sopporta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 Euro, la perdita derivante dall'utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto o smarrimento.

3. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza del all'art. 8 della sezione I con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 150 Euro di cui al comma precedente.

Art. 14 - Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12, nel caso in cui un'Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Titolare Pagatore l'importo dell'operazione medesima. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare.

2. Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Titolare la restituzione dell'importo rimborsato.

3. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Titolare.

Art. 15 - Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite. Richiesta di rimborso

1. Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Titolare Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;

b) l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Titolare Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dalla presente sezione II-a e le pertinenti circostanze del caso.

2. Su richiesta della Banca, il Titolare Pagatore è tenuto a fornire documenti ed ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita.

3. Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Titolare Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca ed indicato nel Documento di Sintesi.

4. Il Titolare Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario attraverso la comunicazione della fattura, di preavviso o altro documento analogo, effettuata tramite documento cartaceo o telematico, contenente l'importo e la data di pagamento.

5. Il Titolare Pagatore può chiedere il rimborso di cui al presente articolo entro otto settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento, ovvero, fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro dieci Giornate operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il Titolare Pagatore si impegna a mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.

Art. 16 - Mancata esecuzione o esecuzione inesatta

1. Quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12, 19, commi 2 e 3, e 20 della presente Sezione II-a, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed, eventualmente, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 2 della presente Sezione II-a. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

2. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia responsabile ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. In tali casi, il Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di pagamento.

3. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso mette l'importo dell'Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario od accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario stesso.

4. Fatti salvi gli articoli art. 12, 19, commi 2 e 3, e 20 della presente Sezione II-a, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario: a) è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta trasmissione dell'Ordine di pagamento al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo art. 17, comma 2, della presente Sezione II-a; b) trasmette senza indugio l'Ordine di pagamento in questione al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore; c) è responsabile nei confronti del Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 18 della presente Sez. e II-a.

5. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata od inesatta esecuzione di una Operazione di pagamento ai sensi del comma 4 che precede, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore ed è tenuto a rimborsare al Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento sia stato addebitato un conto di pagamento, il Prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

Art. 17 - Tempi di esecuzione

1. Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di pagamento in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.

2. La Banca assicura al Titolare Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva.
3. La Banca che agisce per conto del Titolare Beneficiario, applica al Titolare Beneficiario, la Data valuta e rende disponibile l'importo dell'Operazione di pagamento sul conto del Beneficiario, in conformità con quanto previsto dal successivo art. 18.
4. Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario ed il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
5. Quando un Utilizzatore di servizi di pagamento versa contante su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto medesimo è denominato, il Prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'Utilizzatore non rivesta la qualifica di consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.

Art. 18 - Data valuta e disponibilità dei Fondi

1. Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di pagamento in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.
2. La Data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
3. Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento sia a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.
4. La Data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
5. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.

Art. 19 - Identificativi unici inesatti

1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico.
2. Se l'Identificativo unico fornito dall'Utilizzatore di servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente art. 18, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Titolare Pagatore compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento addebitando al Titolare le spese sostenute per il recupero dei Fondi. La Banca è in ogni caso tenuta ad acquisire l'autorizzazione del Titolare qualora valuti che i costi di recupero siano superiori al 25% della somma da recuperare, fermo restando che l'obbligazione della Banca è di mezzi e non di risultato.
3. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Titolare anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

Art. 20 - Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione II-a, non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 21 - Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento

1. Qualora il Titolare neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Quando il Titolare neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal Titolare medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 8 della sezione I.

Art. 22 - Denominazione valutaria dei pagamenti

1. Salvo diversamente stabilito dalle Parti, i pagamenti sono effettuati in valuta Euro.

Sezione II-b – SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO**Sezione II-b1 – Prelievi e pagamenti effettuati utilizzando la Carta****Art. 1 - Rinvio**

1. Alle operazioni di prelievo / pagamento disposte utilizzando la Carta si applicano le previsioni di cui alla sezione I delle presenti Condizioni Contrattuali.

Sezione II-b2 – Bonifici**Art. 1 - Ordini di bonifico - Esenzione di responsabilità**

1. Per una corretta e puntuale esecuzione di bonifici utilizzando la Carta, il Titolare, al momento dell'Ordine di pagamento, sia che utilizzi il Servizio MITO o che si presenti allo sportello, deve fornire tutte le informazioni di seguito riportate: 1) titolare ordinante; 2) IBAN riportato sulla Carta; 3) divisa ed importo dell'ordine; 4) IBAN del beneficiario (Coordinata internazionale del conto corrente di accredito); 5) intestazione anagrafica del beneficiario; 6) causale del pagamento; 7) eventuale data futura di esecuzione dell'ordine.
2. Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Titolare ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall'IBAN del beneficiario.
3. L'esecuzione dell'Ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del Titolare o di persona facoltizzata ad operare con la Carta di pagamento tramite tecniche di comunicazione a distanza.
4. L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di provvista.

Art. 2 - Modalità di prestazione del consenso - Esecuzione - Informativa

1. Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Titolare tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati: Servizio MITO o sportello ore 13,30.
2. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
3. I supporti utilizzabili dal Titolare per disporre ordini di pagamento sono i seguenti: Servizio MITO o in filiale, dietro presentazione dell'apposito modulo messo a disposizione dalla Banca.
4. Una volta ricevuto l'ordine di pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione: - il rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini indicati dalla Banca, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (cartacei, elettronici, magnetici); - il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (sportello o struttura accentrata); - la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli); - la comunicazione di tutte le informazioni di cui sopra necessarie per eseguire l'ordine; - l'esistenza di una sufficiente copertura finanziaria.
5. La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Titolare l'esito dell'operazione di pagamento nei seguenti tempi e modalità: entro la giornata operativa successiva all'esecuzione, tramite il Servizio MITO o tramite ricevuta presso le filiali della Banca.
6. Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Titolare, con una frequenza diversa o tramite supporto differente sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel documento di sintesi.

7. L'importo del bonifico è accreditato alla Banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, di cui all'art. 17 della Sezione II-a delle Condizioni Contrattuali, a decorrere dalla data di ricezione.
8. La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Titolare sul supporto telematico in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei supporti stessi ricevuti.
9. E' facoltà della Banca scegliere la procedura ed il sistema di regolamento interbancario per la gestione del trasferimento dei fondi, nel rispetto dei dati comunicati dall'ordinante e delle tempistiche richieste per l'esecuzione.
10. Nel caso in cui il Titolare ordinante richieda un'esecuzione urgente dell'ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l'applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie.
11. La Banca non risponde delle conseguenze dell'impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Titolare per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, etc.). Nell'ipotesi di bonifico estero, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili che possono interessare il Paese di riferimento.
12. Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 11 della Sezione II-a delle Condizioni Contrattuali, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'art. 8 della Sezione II-a delle Condizioni Contrattuali, attraverso il Servizio MITO e comunicazione alla filiale che ha rilasciato la Carta.
13. Ai sensi dell'art. 9 della Sezione II-a delle Condizioni Contrattuali, la Banca comunicherà al Titolare il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento attraverso il Servizio MITO o in filiale.

Art. 3 – Informazioni per il Titolare Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

1. Qualora il Titolare Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Titolare Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso una comunicazione telematica.

Art. 4 - Accredito di bonifici

1. L'accredito dei bonifici ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN indicata dalla banca ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non consentiranno comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.
2. La Banca si riserva di applicare una commissione relativa alla ricezione del bonifico, nella misura prevista nel Documento di Sintesi.
3. Qualora il Titolare beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell'IBAN comunicato ai soggetti che effettuano bonifici in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al Titolare il costo del servizio.
4. La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante.
5. La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul conto di pagamento, fornisce al Titolare beneficiario le informazioni specificate all'art. 6 della Sezione II-a delle Condizioni Contrattuali, per il tramite del Servizio MITO o con la consegna di una ricevuta in filiale.
6. Le informazioni fornite, su richiesta del Titolare, con una frequenza diversa o tramite supporto differente, sono da considerarsi a titolo oneroso.
7. La Banca fornisce su richiesta, riservandosi di applicare al Titolare il costo, il servizio continuativo o occasionale di avviso dei bonifici in arrivo (precedente o contestuale all'accredito sulla Carta e alla messa a disposizione delle informazioni relative alle operazioni di pagamento ricevute), o il servizio di ricerca sui canali interbancari di pagamenti attesi.

Art. 5 - Identificativo unico

1. L'identificativo unico previsto per il bonifico è rappresentato dal codice IBAN.

Art. 6 - Bonifici ricorrenti

1. Il servizio di "Bonifici Ricorrenti" consente di predisporre i bonifici da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nell'apposito modulo reperibile nella sezione dedicata del Servizio MITO (ove previsto).
2. I bonifici ricorrenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in via automatica, entro le scadenze prestabilite dal Titolare con addebito sul conto di pagamento associato alla Carta.
3. Il Titolare ordinante dovrà provvedere a preconstituire sul conto di pagamento associato alla Carta i fondi necessari in tempo utile per l'addebito del bonifico.

Art. 7 - Limiti di utilizzo

1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, il Titolare può effettuare disposizioni giornaliere secondo i limiti specificati nella tabella presente sulla prima pagina del Contratto.

Sezione II-b 3 – Altri pagamenti (RIBA, MAV)

Art.1 – Modalità di prestazione del consenso

1. Il Titolare dispone il pagamento compilando il modulo reperibile nella sezione dedicata del Servizio MITO o presso le filiali della Banca.
2. Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 11 della Sezione II-a delle Condizioni Contrattuali, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'art. 8 della Sezione II-a delle Condizioni Contrattuali, attraverso il Servizio MITO o comunicazione alla filiale che ha rilasciato la Carta.
3. Ai sensi dell'art. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Titolare il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso comunicazione telematica.

Art. 2 - Data di ricezione dell'ordine

1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con la compilazione del modulo reperibile nella sezione dedicata del Servizio MITO o con la consegna del modulo presso le filiali.
2. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati: ore 13,30.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Art. 3 – Informazioni per il Titolare Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

1. Qualora il Titolare Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di Pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Titolare Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso una comunicazione telematica.

Art. 4 - Tempestività delle disposizioni e veicolazione di pagamenti eseguiti da soggetti terzi

1. Relativamente alle ricevute bancarie (RIBA) il Titolare è tenuto a creare i presupposti affinché la Banca possa ricevere la disposizione e, in presenza della disponibilità o della provvista, ad eseguire il pagamento, in tempo utile rispetto alla data di scadenza della ricevuta.
2. Le operazioni di pagamento dovranno dunque intendersi eseguite salvo buon fine.

Art. 5 - Identificativo unico

1. L'identificativo unico previsto è rappresentato dal:
- numero della ricevuta per le RIBA;
 - numero identificativo per i MAV.

Sezione II-b 4 – NORME CHE REGOLANO IL Servizio ELETTRONICO INCASSI MEDIANTE CONFERMA D'ORDINE, BOLLETTINO DI VERSAMENTO E ADDEBITO PREAUTORIZZATO

Art. 1 - Modalità di prestazione del consenso

1. Il servizio elettronico incassi mediante conferma d'ordine, bollettino di versamento e addebito in conto preautorizzato è fatto per ordine del Titolare.
2. Il Titolare autorizza la Banca, su presentazione del supporto magnetico o telematico, ad addebitare sul conto di pagamento associato alla Carta, nella data di scadenza dell'obbligazione tutti gli ordini di incasso elettronici inviati alla Banca e contrassegnati con l'identificativo unico alla Banca del soggetto creditore identificato dal Titolare nell'apposito modulo attraverso il quale il Titolare attiva il servizio (o aggiornate d'iniziativa del soggetto creditore), a condizione che sussistano disponibilità liquide sufficienti sul conto di pagamento associato alla Carta.

3. La Banca tempestivamente, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Titolare le informazioni specificate all'art. 5 della sezione II – a delle Condizioni Contrattuali attraverso comunicazione telematica.
4. Le informazioni fornite, su richiesta del Titolare, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 5, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
5. Il Titolare ha la facoltà di opporsi all'addebito entro i termini indicati all'art. 11 della sezione II – a delle Condizioni Contrattuali.
6. Al ricorrere dei presupposti, il Titolare ha facoltà di chiedere il rimborso di un addebito nei termini e con le modalità previste all'art. 15 della sezione II – a delle Condizioni Contrattuali.
7. Il Titolare ha altresì la facoltà di revocare l'autorizzazione permanente di addebito sul conto di pagamento associato alla Carta, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con l'identificativo unico dell'azienda creditrice o aggiornate di iniziativa dell'azienda, tramite sottoscrizione di apposito modulo entro e non oltre la Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito.
8. Il Titolare ha la facoltà di autorizzare l'addebito del conto di pagamento associato alla Carta di una disposizione elettronica di incasso mediante sottoscrizione dell'apposito modulo presso il proprio creditore che provvederà successivamente ad inviare il flusso telematico contenente le disposizioni di addebito tramite la procedura di Allineamento Elettronico Archivi.

Art. 2 - Data di ricezione dell'ordine

1. La data di ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con la data di inoltro alla Banca degli ordini di incasso elettronici.
2. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite indicati: ore 13,30.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Art. 3 – Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento

1. Qualora il Titolare Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento, la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Titolare Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di pagamento attraverso comunicazione telematica.

Art. 4 - Identificativo unico

1. L'identificativo unico previsto è rappresentato dal Numero Incasso RID.

SEZIONE III – Servizio MITO**Art. 1 – Premesse - Rinvio alle Sezioni I e II**

1. La Banca e il Cliente convengono che, per quanto non diversamente stabilito nella presente Sezione III, trovano applicazione le norme delle precedenti Sezioni I e II.
2. La Banca e il Cliente riconoscono che, in caso di contrasto, le norme della Sezione III prevarranno su quelle delle Sezioni I e II.

Art. 2 - Definizioni

1. Le Parti convengono di attribuire alle seguenti espressioni, qualora utilizzate nella presente Sezione, i seguenti significati:
 - con l'espressione "Contratto" si intende il Contratto relativo alla Carta;
 - con l'espressione "Servizio MITO" si intende il servizio che consente al Cliente di impartire gli Ordini ed effettuare operazioni dispositive e interrogative sul rapporto oggetto del Contratto, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del Servizio MITO, mediante l'utilizzo di Mezzi di comunicazione;
 - con l'espressione "Ordini" si intendono tutti gli ordini, le istruzioni, le operazioni dispositive relative ai Servizi che siano tecnicamente possibili e abilitate dal Servizio MITO;
 - con l'espressione "Contratto Quadro PSD" si intende il contratto di prestazione dei servizi di pagamento sottoscritto dal Cliente di cui alla Sezione II-a;
 - con l'espressione "Servizi" si intendono i servizi oggetto del Contratto;
 - con l'espressione "Parti" si intendono la Banca ed il Cliente;
 - con l'espressione "Pagine del Servizio MITO" si intendono le pagine web presenti sul sito web della Banca contraddistinto dall'url: www.investbanca.it, il cui dominio "investbanca.it" è registrato presso la Registration Authority italiana a favore di Invest Banca S.p.A.
 - con l'espressione "Saldo disponibile liquidità" si intende l'importo che compare alla voce corrispondente nell'elenco movimenti disponibile per il Cliente sulle Pagine del Servizio MITO;
 - con l'espressione "Mezzi di comunicazione" si intendono il telefono, il telefono cellulare, il telefax, il personal computer, il modem, la rete Internet e la posta elettronica;
 - con l'espressione "Codice Utente" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla Banca al Cliente per l'utilizzo del Servizio MITO;
 - con l'espressione "Password" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla Banca al Cliente che consente allo stesso, congiuntamente al Codice Utente e, nei casi specificati, del Codice PIN, di poter accedere e utilizzare il Servizio MITO;
 - con l'espressione "Codice PIN" si intende il codice alfanumerico attribuito personalmente ad ogni intestatario o cointestatario di un medesimo rapporto in aggiunta alla Password e al Codice Utente;
 - con l'espressione "Giorno Lavorativo" si intende un giorno in cui la Borsa Italiana è aperta;
 - con l'espressione "Drinpass" si intende il sistema di autenticazione all'accesso che, in aggiunta al Codice Utente ed alla Password, consente l'accesso al servizio solo dopo che è stata effettuata una chiamata telefonica da un numero di telefono cellulare preventivamente indicato in una specifica sezione del Servizio MITO.

Art. 3 - Oggetto della Sezione III

1. La Sezione III disciplina la prestazione dei Servizi prestati dalla Banca a favore del Cliente mediante il Servizio MITO, che permette anche per via telematica, telefonica, informatica o comunque tramite Mezzi di comunicazione di effettuare le operazioni dispositive e/o interrogative attualmente disponibili o che verranno in futuro rese disponibili dalla Banca in relazione alla Carta.

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle operazioni relative ai Servizi mediante uso del Servizio MITO - Strumenti di identificazione

1. L'uso del Servizio MITO potrà essere effettuato esclusivamente dal Cliente che risulta intestatario della Carta.
2. Il Servizio MITO consente al Cliente di:
 - - impartire alla Banca gli Ordini attinenti ai Servizi tramite i Mezzi di comunicazione;
 - - ricevere dalla Banca i dati e le informazioni relative alla Carta tramite i Mezzi di comunicazione.
3. Il Cliente dichiara di aver preso atto e di avere compreso le modalità e le condizioni tecniche di utilizzo del Servizio MITO disponibili sulle Pagine del Servizio MITO.
4. Al fine di migliorare la qualità del Servizio MITO, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente eventuali fornitori terzi, a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni e/o sostituzioni verranno comunicate, anche tramite posta elettronica, dalla Banca al Cliente in tempo utile al fine di non pregiudicare la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena possibile.
5. In caso di utilizzo dei Mezzi di comunicazione il Cliente prende atto che le scritture contabili della Banca avvengono attraverso il passaggio elettronico degli impulsi dallo stesso inviati e che, pertanto, le scritture fanno piena prova a favore di e contro entrambe le Parti.
6. Tenuto conto della natura dei Servizi, il Cliente prende atto che la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i Mezzi di comunicazione sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle registrazioni fonografiche e delle registrazioni dei dati informatici effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto.
7. L'utilizzo del Servizio MITO è consentito attraverso l'impiego dei seguenti strumenti di identificazione: il Codice Utente, la Password, il dispositivo Drinpass ed il Codice PIN.
8. Il Codice Utente, la Password ed il Codice PIN, saranno inviati al Cliente dalla Banca in busta riservata. Il Codice Utente e la Password saranno abilitati quando il Cliente confermerà telefonicamente alla Banca la ricezione degli stessi.
9. La Password ed il Codice PIN devono essere modificati dal Cliente immediatamente al primo accesso al Servizio MITO. Il Cliente prende atto che per

motivi di sicurezza è necessario cambiare la Password ed il Codice PIN almeno ogni 90 giorni.

10. L'identificazione del Cliente e l'accesso ai Servizi sono consentiti attraverso l'uso congiunto del Codice Utente, della Password e del Codice PIN, quest'ultimo per i servizi dispositivi, e del servizio Drinpass.

11. Il Codice Utente, la Password ed il Codice PIN sono personali e non cedibili a terzi.

12. E' obbligo del Cliente mantenere segreti e non divulgare a terzi il Codice Utente, la Password ed il Codice PIN che, peraltro, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento.

13. Il Cliente riconosce e prende atto, che tra i dispositivi di autenticazione per l'accesso al Servizio MITO, deve essere attivato il servizio denominato Drinpass che consente l'accesso al Servizio MITO, solo dopo che da uno o più specifici numeri di telefono cellulare, preventivamente indicati in un'apposita sezione del Servizio MITO, sia stata effettuata una telefonata ad uno specifico numero telefonico del gestore del Servizio MITO.

14. Il Cliente riconosce e prende atto che tra i dispositivi di sicurezza passivi può attivare l'invio di mail o di messaggio SMS su telefono cellulare che verranno inviati in caso di accesso al Servizio MITO e/o di disposizione di pagamento impartita tramite il Servizio MITO.

Art. 5 - Mezzi di comunicazione

1. E' facoltà della Banca rendere operativi, oltre ai Mezzi di comunicazione, nuovi strumenti di carattere informatico o telematico. Di questi strumenti sarà data informativa al Cliente mediante lettera semplice, posta elettronica, o pubblicazione sulle Pagine del Servizio MITO.

Art. 6 - Conferimento degli Ordini

1. Attraverso il Servizio MITO il Cliente può conferire gli Ordini alla Banca previa digitazione del Codice Utente, della Password e del Codice PIN.

2. La Banca invierà per posta elettronica o per posta ordinaria la documentazione prevista dal Contratto relativa agli Ordini ricevuti ed alle loro caratteristiche.

3. Prima che l'ordine diventi irrevocabile, sulla base di quanto previsto dal Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del precedente comma 1 può essere revocato attraverso la revoca dell'ordine, tramite l'apposita funzione del servizio MITO o con comunicazione scritta alla filiale della Banca dove è incardinato il rapporto, fino al momento in cui l'ordine impartito non sia stato eseguito.

4. Ai sensi di quanto previsto dal Contratto Quadro PSD, la data di ricezione dell'ordine coincide con il momento in cui l'ordine perviene alla Sede o alla Filiale della Banca dove è incardinato il rapporto.

5. Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro gli orari limite indicati: ore 13,30. Per i giorni di chiusura anticipata (semifestivi) vale a dire il 24 ed il 31 dicembre, il 14 agosto ed il giorno del Santo Patrono del Comune della Filiale dove è incardinato il rapporto, l'orario limite è stabilito nelle ore 11,30.

6. Gli ordini disposti in giornate non operative, festive, semifestive o oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

Art. 7 - Limiti operativi

1. Il Cliente è consapevole del fatto che l'importo che può essere movimentato è costituito dal minore tra il saldo disponibile sulla Carta e quanto indicato alla voce "Importo massimo bonifici tramite MITO".

2. Qualora proceda al blocco del servizio MITO, la Banca comunica tale circostanza al Cliente attraverso la posta elettronica all'indirizzo indicato nell'intestazione del presente Contratto o successivamente modificato dal Cliente nell'apposita sezione del servizio.

Art. 8 - Obblighi della Banca

1. La Banca si impegna a:

- rendere operativo il servizio telefonico negli orari comunicati sulle Pagine del Servizio MITO; eventuali variazioni saranno comunicate al Cliente tramite posta elettronica o pubblicate sulle Pagine del Servizio MITO;
- fare in modo che il Cliente abbia accesso al Servizio MITO mediante attivazione della Password, del Codice Utente, del Codice PIN e del servizio Drinpass;
- assicurare che il Servizio MITO sia, per tutta la durata del Contratto, erogato e gestito nel pieno rispetto della normativa pro tempore applicabile.

Art. 9 - Obblighi del Cliente

1. Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio MITO solo ed esclusivamente per effettuare consultazioni della propria posizione personale e per conferire gli Ordini oggetto dei Servizi. Egli è consapevole e accetta il divieto di avvalersi del Servizio MITO e/o dei dati per suo tramite ottenuti per altre finalità e/o di commercializzare in alcun modo il Servizio MITO e/o i dati trasmessi.

2. Il Cliente sarà responsabile dell'uso illecito dei dati da parte sua e/o di terzi che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.

3. Nel caso in cui il Cliente abbia motivo di ritenere che soggetti estranei al Contratto siano venuti a conoscenza del Codice Utente, della Password o del Codice PIN, il Cliente si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Banca, che dovrà sospendere temporaneamente l'operatività del Servizio MITO, sino a che non vengano attribuite al Cliente una nuova Password ed un nuovo Codice PIN.

4. In caso di risoluzione o scioglimento del Contratto, il Cliente dovrà:

- a) cessare immediatamente l'utilizzo del Servizio MITO;
- b) adempiere ogni ulteriore obbligazione conseguente alla intervenuta scadenza, cessazione o risoluzione del Contratto.

5. Il Cliente si obbliga ad attivare tutti i servizi di sicurezza attivi e passivi messi a disposizione della Banca. La mancata attivazione dei servizi da parte del Cliente costituirà esimente di responsabilità della Banca per eventuali utilizzi non autorizzati che si dovessero verificare.

Art. 10 - Garanzie e responsabilità

1. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che i dati accessibili mediante utilizzo del Servizio MITO non sono in alcun modo controllati o verificati dalla Banca, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del Cliente non appena ricevuti e così come trasmessi.

2. Il Cliente esonera la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, errore, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati, per cause non imputabili alla Banca e, comunque, in nessun caso ci si riferisca ad informazioni fornite da terzi.

3. Il Cliente si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all'erogazione del Servizio MITO e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusi, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla Banca o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della Banca.

4. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e, ancora, come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre, o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.

5. La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la Banca non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del Servizio MITO.

6. La responsabilità per colpa lieve della Banca è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un'obbligazione di carattere essenziale del Contratto.

7. La Banca non può, comunque, essere ritenuta responsabile, né è tenuta ad intervenire, nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del Servizio MITO da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.

8. La Banca garantisce espressamente al Cliente che il Servizio MITO non lede né lederà, per tutta la durata del Contratto, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.

9. Il Cliente si impegna a non modificare o manomettere il Servizio MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal Cliente esonererà la Banca da qualsivoglia responsabilità nei confronti del Cliente e, parimenti, la terrà indenne e la manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del Cliente.

10. Il Cliente è l'unico interamente responsabile del Codice Utente, della Password e del Codice PIN. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità alla Banca per i danni procurati al Cliente dall'utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del Codice Utente, della Password o del Codice

PIN derivante dalla violazione da parte del Cliente dell'obbligo di custodia degli stessi o dalla violazione degli obblighi di riservatezza.

Art. 11 - Obblighi di riservatezza

1. La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del Servizio MITO. Tuttavia, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso il Servizio MITO, ascrivibili a difetti di funzionamento del servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

Art. 12 - Obblighi di custodia

1. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del Codice Utente, della Password e del Codice PIN e risponde del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.

2. Nel caso di smarrimento o di sottrazione del Codice Utente, della Password o del Codice PIN, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica alla Banca, confermandola poi, a mezzo lettera raccomandata a.r. Da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o della sottrazione, corredata di copia della denuncia presentata alle autorità competenti.

Art. 13 - Corrispettivi - spese

1. A fronte delle prestazioni rese dalla Banca tramite il Servizio MITO, il Cliente pagherà a quest'ultima:

- i costi e le spese del Servizio MITO, così come indicati nel Documento di Sintesi;
- l'importo di qualsiasi penalità, sanzione, spesa o altro onere che venga imposto da qualsiasi autorità del mercato, organizzazione di compensazione, organizzazione autoregolamentata, agenzia governativa o autorità giudiziaria competente in relazione a qualsiasi conto aperto o operazione eseguita dalla Banca su istruzioni del Cliente, salvo il caso in cui gli oneri suddetti siano causati da negligenza della Banca;
- qualsiasi importo dovuto alla Banca o a terzi incaricati dalla Banca come indicato nelle note informative o nel relativo estratto conto;
- ogni onere od imposta o tassa eventualmente dovuta sugli importi di cui ai punti precedenti.

2. Restano altresì a carico del Cliente le spese telefoniche richieste dal gestore di telefonia per il collegamento, i costi delle attrezzature e quant'altro necessario per accedere alle reti o ai canali di diffusione/ricezione delle informazioni.

3. I costi, le spese e gli eventuali oneri ed imposte relative saranno addebitate con valuta pari alla data di esecuzione dell'operazione. Il pagamento delle somme corrispondenti avverrà mediante addebito sul conto di pagamento cui è associata la Carta e sarà al netto di qualsiasi deduzione o ritenuta, così che gli importi corrispondenti da addebitarsi saranno eventualmente maggiorati in modo che, effettuata la deduzione o ritenuta, la Banca riceva comunque la somma che avrebbe ricevuto se la deduzione o ritenuta non fosse stata effettuata.

Art. 14 - Sospensione del Servizio MITO

1. Il Cliente prende espressamente atto e riconosce che la Banca, in caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli artt. 4.11, 4.13, 4.14, 7.1, 9.1, 9.3, 10.3, 10.9, 12.1, 12.2 e 13.1, avrà la facoltà di sospendere il Servizio MITO, decorso 1 (uno) giorno dall'invio di apposita comunicazione mediante raccomandata a.r., telefax o posta elettronica al Cliente ove vengono rese note le violazioni dalla stesso compiute.

2. Resta inteso che il Cliente, nel corso del periodo di sospensione, sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento del canone relativo all'uso del Servizio MITO, ove previsto.

3. Il Cliente potrà nuovamente usufruire del Servizio MITO solo a seguito dell'adempimento delle obbligazioni poste alla base della sospensione di cui al comma 1.

4. Il Cliente prende espressamente atto e riconosce che la Banca, in caso di utilizzo di fondi, avrà la facoltà di sospendere immediatamente la possibilità di usufruire del Servizio MITO per un periodo non superiore ad 1 (uno) giorno lavorativo. In tal caso la Banca comunicherà, mediante telefono, telefax o posta elettronica, al Cliente l'esercizio di tale facoltà e la durata della sospensione.

5. Il Servizio MITO potrà comunque essere sospeso in qualunque momento per ragioni tecniche di manutenzione e/o di sicurezza, senza alcuna responsabilità della Banca per temporanee interruzioni non preventivamente comunicate.

Art. 15 - Comunicazioni mediante impiego della posta elettronica

1. Il Cliente espressamente autorizza la Banca ad utilizzare, salvo che il Contratto richieda una modalità specifica, per l'invio di ogni comunicazione la posta elettronica all'indirizzo indicato nell'instestazione del presente Contratto o successivamente indicata nell'apposita sezione del servizio MITO.

2. Parimenti il Cliente può inviare ogni comunicazione alla Banca comprese quelle previste dall'art. 4 di cui al Contratto Quadro PSD, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'instestazione del presente Contratto, salvo che lo stesso richieda una modalità specifica.

3. L'indirizzo di posta elettronica rispettivamente indicato dalle Parti potrà in ogni momento essere modificato, dandone immediata notizia all'altra parte mediante raccomandata a.r. o nell'apposita sezione del servizio MITO. Sono fatte salve le comunicazioni che una delle Parti ha inviato all'indirizzo conosciuto prima che la comunicazione relativa alla nuova casella di posta elettronica sia stata ricevuta.

Art. 16 - Durata

1. Il Servizio MITO è accessorio rispetto ai Servizi oggetto del Contratto. Pertanto, verrà meno qualora venga sciolto, per qualsiasi motivo, ragione o causa, il Contratto principale.

Art. 17 - Comunicazione su operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto

1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione di un ordine non autorizzato o eseguito in modo inesatto, deve informarne prontamente la Banca attraverso comunicazione scritta alla sede o alla filiale dove è incardinato il rapporto.

SEZIONE III-a – Servizio POST@WEB**Art. 1 - Adesione - Oggetto del servizio**

1. Il Servizio "Post@Web" consente al Cliente che abbia aderito al Servizio MITO di ricevere le comunicazioni oggetto dei Servizi esclusivamente in via elettronica, mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del sito internet della Banca.

2. Il Cliente deve utilizzare il Codice Utente e la Password forniti all'atto dell'adesione al Servizio MITO.

3. Le comunicazioni possono essere visualizzate e consultate per sei mesi dalla loro immissione, salvo quanto previsto agli artt. 5 e 6.

4. Il Cliente dà atto che l'utilizzo dei codici identificativi per l'adesione al Servizio Post@Web tiene luogo della sottoscrizione autografa, ad ogni effetto di legge ed in particolare per quanto attiene all'efficacia probatoria ed al requisito legale della forma scritta.

5. Il Servizio Post@Web ha ad oggetto l'invio di comunicazioni e documenti contabili dalla Banca al Cliente. La tipologia di documenti contabili inviati al Cliente può essere oggetto di aggiornamento e implementazione da parte della Banca.

Art. 2 – Decorrenza dell'adesione

1. L'adesione ha efficacia immediata, fermo restando l'invio in formato cartaceo delle comunicazioni in corso di elaborazione al momento dell'adesione.

Art. 3 - Efficacia delle comunicazioni oggetto del Servizio

3. E' onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del Servizio Post@Web; la Banca invia alla casella di posta elettronica indicata dall'utente nella sezione "My profile" del Servizio Mito un avviso di presenza di nuovi documenti da consultare.

**FOGLIO INFORMATIVO
 CARTA CABEL PAY**
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Invest Banca S.p.A.

- Registrazione Cancelleria del Tribunale di Firenze n. 503435
- Registrazione CCIAA e Codice Fiscale n. 02586460582
- Partita IVA 01082611003
- Costituita il 12/12/1995
- Sede legale e Direzione generale: Via Cherubini, 99 – 50053 Empoli (FI)
- Capitale sociale € 15.300.000,00 interamente versato
- Codice ABI: 03017
- N° iscr. Albo delle banche c/o la Banca d'Italia: 5341
- Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interbancario di Tutela Depositi, Fondo Nazionale di Garanzia

Contatti

- Recapito telefonico: 0571 – 020301
- Numero di fax: 0571 – 020295
- Indirizzo e-mail: info@investbanca.it
- Sito Internet: www.investbanca.it

CHE COS'È LA CARTA CABEL PAY

La carta conto Cabel Pay è una carta ricaricabile, abbinata ad un conto di pagamento, utilizzabile fino ad esaurimento delle somme caricate e nei limiti d'importo indicati nelle condizioni economiche, per trasferire denaro, effettuare pagamenti e acquisti presso esercizi commerciali convenzionati e per prelevare contanti. Nel caso in cui venga utilizzata come carta di pagamento, l'addebito delle spese (pagamenti e prelievi) è immediato; la carta ricaricabile non prevede alcuna funzione di credito. I bonifici sono possibili solo in Euro ed in area SEPA, nei paesi indicati nella relativa voce della Legenda

PRINCIPALI RISCHI

Il rischio principale è legato allo smarrimento o al furto della carta ricaricabile e del relativo codice P.I.N., nonché dei codici identificativi per l'accesso ad internet; tale rischio è ridotto al minimo se il titolare osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

LIMITI OPERATIVI	
Massimale	Disponibilità del conto
Prelievo contanti presso ATM giornaliero	€ 250,00
Prelievo contanti presso ATM mensile	€ 1.500,00
Pagamenti presso POS giornaliero	€ 1.500,00
Pagamenti presso POS mensile	€ 1.500,00
Importo massimo bonifici tramite il Servizio MITO	€ 5.000,00
Scadenza della Carta	5 anni
CANONE E COMMISSIONI	
Canone di rilascio	€ 10,00
Canone annuale	€ 0,00
Commissioni di Ricarica/Prelevamento allo sportello	€ 2,00
Commissioni di ricarica tramite il Servizio MITO	Gratuite
Commissioni di ricarica tramite ATM	€ 2,00
Commissioni di prelevamento ATM area Euro	€ 2,00
Commissioni di prelevamento ATM area non Euro	€ 4,00
Commissioni pagamento POS Euro	Gratuite
Commissioni pagamento POS non Euro	€ 1,75
Commissioni pagamento Carburante	Gratuito
Commissioni bonifico tramite il Servizio MITO su altre banche	€ 0,25
Commissioni blocco della Carta	Gratuito
Commissioni bonifici allo sportello (su altri IBAN)	€ 2,50
Bonifici in entrata	€ 0,00
Invio sms per notifiche	€ 0,00
Invio e-mail per notifiche	€ 0,00
Domiciliazione utenze	€ 0,00
Altri Pagamenti tramite MITO®	€ 0,00
Invio copia cartacea di comunicazioni telematiche	€ 2,00 per ciascun documento
Canone del Servizio MITO eventualmente attivato con la Carta	Gratuito

VALUTE E ALTRE CONDIZIONI	
Pagamenti con circuito MasterCard	valuta di addebito: data operazione
Versamento contante allo sportello	data di esecuzione dell'operazione
Prelievo contante allo sportello	data di esecuzione dell'operazione
Prelievo con bonifico - Bonifico in uscita sulla Banca	data esecuzione dell'ordine
Prelievo con bonifico - Bonifico in uscita su altra banca	data esecuzione dell'ordine
Bonifico in entrata	data valuta riconosciuta dalla banca ordinante alla Banca
Versamento tramite servizio "Saldo su misura"	data indicata dall'ordinante
Giorni lavorativi per il rimborso del saldo in caso di estinzione, dal giorno di invio della richiesta	30 giorni
Versamento minimo iniziale al rilascio	€ 50,00
Soglia minima per invio notifiche via e-mail	€ 50,00
Cambio applicato per prelievi e pagamenti all'estero	Il cambio applicato è quello usato dal sistema internazionale Mastercard in essere al momento della registrazione dell'operazione.

RECESSO E RECLAMI

Facoltà di recesso

Fatto salvo quanto previsto in altri articoli delle Norme Generali del contratto, il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla banca a mezzo raccomandata a/r o telefax. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la banca ne riceve comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. La banca può recedere in ogni momento dal contratto, dandone comunicazione al cliente mediante raccomandata a/r o telefax con un preavviso di 15 giorni lavorativi. In caso di giustificato motivo, la banca può recedere dal contratto senza preavviso, dandone comunicazione al cliente mediante raccomandata a/r o telefax.

Diritto di recesso

Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il cliente ha facoltà di recedere dal rapporto di conto corrente con la banca senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Invest Banca S.p.A. Via Cherubini, 99 - 50053 Empoli (FI).

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Ai sensi dell'articolo 64 del Codice del consumo, ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con il preavviso di 15 giorni o qualora sussista giustificato motivo senza preavviso. L'efficacia del recesso è connessa al momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all'esecuzione dell'ordine.

Reclami

I reclami vanno inviati alla banca compilando debitamente l'apposito modulo disponibile nella sezione "Modulistica" sul sito della Banca all'indirizzo web www.investbanca.it ed inviati all'Ufficio Reclami della Banca - Via Cherubini, 99 - 50053 Empoli (FI).

La Banca ha obbligo di rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del modulo reclami.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.

LEGENDA

Blocco della carta	Blocco dell'utilizzo della Carta Cabel Pay per smarrimento o furto
Bonifico	Operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica (chiamata Ordinante) ad un'altra (chiamata Beneficiario). Il giroconto consiste in un trasferimento di fondi in cui sia il conto di accredito che il conto di addebito sono conti aperti su Banca di Credito Cooperativo di Fornacette intestati alla stessa persona fisica.
Bonifico SEPA	Bonifico ricevuto e/o inviato nell'area SEPA (Single Euro Payments Area). Detta area include 31 paesi: i 15 paesi della UE che utilizzano l'Euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro e Malta); i 12 paesi della UE che utilizzano una valuta diversa dall'Euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in Euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania) e altri 4 paesi (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Data di esecuzione	Data in cui la banca riceve l'ordine da parte del cliente. Le operazioni ricevute dopo l'orario contabile di chiusura dei sistemi informativi s'intendono ricevute la giornata lavorativa successiva.
Disponibilità delle somme caricate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione in base a quanto necessario per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento
P.I.N. (Personal Identification Number)	Codice personale segreto che viene generato elettronicamente e che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare per le operazioni di prelievo di denaro contante da sportelli automatici e per altre tipologie di pagamento che prevedano l'utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Terminale elettronico (POS)	Definito anche Point Of Sale, è un'apparecchiatura elettronica installata presso i negozianti tramite cui è possibile effettuare pagamenti utilizzando carte di pagamento
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricomprese anche quelle operazioni che hanno valuta successiva al termine del periodo di riferimento Riemissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata
Saldo disponibile	Somma disponibile sulla carta Cabel Pay, che il cliente può utilizzare
Sportelli automatici (ATM)	Definiti anche Automated Teller Machine, sono apparecchiature non presidiate tramite cui è possibile effettuare operazioni self-service utilizzando una carta di pagamento

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

Per CONTO CORRENTE, DEPOSITI, FINANZIAMENTI, LEASING

ALTRI SERVIZI regolati dalle disposizioni della Banca d'Italia, esclusi i servizi di pagamento e il credito ai consumatori

Si consiglia una **lettura attenta** dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare/ concludere il contratto.Il consumatore che desidera aprire un **conto corrente** può richiedere e avere/ può ricevere / deve poter scaricare gratuitamente la Guida che spiega in maniera semplice come scegliere questo servizio e aiuta a capire come funziona e quanto costa. La Guida può essere scaricata dal sito della Banca www.investbanca.it.

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

- Avere a disposizione e portare con sé / ricevere / poter scaricare una **copia di questo documento**.
- Avere a disposizione e portare con sé / ricevere / poter scaricare il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all'intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. Inoltre, è sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l'appuntamento per la stipula presso il notaio.
- Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un **ISC** (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente.
- Essere informato sull'esistenza e le modalità del **diritto di recesso**, inclusa la lettera raccomandata A/R, se il cliente è un consumatore.

AL MOMENTO DI FIRMARE / DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

- Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito alla proposta o al contratto.
- Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.
- Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- Se il cliente è un consumatore, **recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni** dalla conclusione del contratto. Se riceve copia del contratto e del foglio informativo solo dopo la conclusione, i 14 giorni decorrono dal momento del ricevimento. Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati. Il cliente che prima del recesso ha usufruito di servizi previsti dal contratto è tenuto a pagare le spese, se li aveva espressamente richiesti e nei limiti di un importo proporzionato ai servizi. In ogni caso l'intermediario deve restituire al cliente gli importi ricevuti entro 15 giorni. Il diritto di recesso non è previsto nei casi di:
 - esecuzione integrale del contratto, su esplicita richiesta scritta del cliente, prima di esercitare il diritto di recesso
 - dichiarazione per la stipula resa dal cliente di fronte a un notaio o altro pubblico ufficiale.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.
- Nei contratti di conto corrente, avere la stessa periodicità nella **capitalizzazione degli interessi** debitori e creditori.
- Nei contratti di finanziamento, **trasferire il contratto** ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

ALLA CHIUSURA

- Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai **contratti a tempo indeterminato**, ad esempio il conto corrente e il deposito titoli in amministrazione.
- Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

IL CONSUMATORE DEVE SAPERE CHE

- nessuno può contattarlo per offrire un servizio finanziario senza il suo consenso
- non deve nessuna risposta e nessuna spesa per prestazioni non richieste
- è importante leggere con attenzione le condizioni contrattuali anche dopo aver concluso il contratto: si può infatti recedere entro 14 giorni.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio Reclami - Invest Banca S.p.A. - Via Cherubini, 99 – 50053 Empoli (FI) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica legale@investbanca.it. L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario Finanziario per richiedere il servizio di conciliazione. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.